

stro dell'interno deve dirsi; quindi non c'è bisogno del Consiglio dei ministri?

Nicotera, ministro dell'interno. No, no.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Pregherei l'onorevole ministro di mantenere l'articolo come è proposto.

Si tratta d'una modificazione radicale all'articolo 20; perchè, secondo l'articolo 20, sono i prefetti che nominano le guardie di città, mentre ora proponiamo che questa nomina sia deferita al ministro dell'interno. Perciò queste nomine devono essere circondate dalle necessarie garanzie da accennarsi non solo nel regolamento, ma anche e prima nella legge. Il regolamento è l'applicazione.

Quale dev'essere l'opera del ministro dell'interno? Egli deve raccogliere le domande degli aspiranti per mezzo delle prefetture, deve accertare la regolarità dei documenti, e quindi provvedere alle nomine. È troppo reciso ciò che propone l'onorevole Rospigliosi, cioè che il ministro, raccolte le domande, provveda alle nomine: queste non devono essere immediate. E se il regolamento ripeterà ciò che è nella legge, non sarà un gran male, e vi guadagneremo, se non altro, in chiarezza.

Prego quindi l'onorevole ministro dell'interno di accettare la preghiera della Commissione, cioè che l'articolo rimanga come è proposto.

Presidente. Si dirà però *ministro dell'interno*.

Indelli, relatore. S'intende.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Desidero di spiegare alla Commissione, ed al relatore, la ragione per la quale mi ero indotto ad accettare la proposta dell'onorevole Rospigliosi. Il rimandare questa disposizione al regolamento è una necessità, perchè il regolamento deve determinare quali sono i documenti che si richiedono.

Ora è evidente che, dovendo fare un regolamento, col quale si determinino i documenti che l'aspirante deve presentare, in questo regolamento stesso è naturale si dica che il prefetto accompagna i documenti con un rapporto. Ecco la ragione per la quale io accettava la proposta dell'onorevole Rospigliosi. Ma siccome poi non fa male che questo concetto sia consacrato nella legge, vuol dire che ripeteremo nel regolamento quello che è detto nella legge.

Quindi, io pregherei l'onorevole Rospigliosi di consentire al desiderio espresso dalla Commissione, e lasciare l'articolo come si trova, modificandolo però in modo che si dica ministro ove è detto Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rospigliosi.

Rospigliosi. Io non ho nessuna difficoltà di acconsentire alla preghiera dell'onorevole ministro, ma mi pare non bello vedere nella legge la disposizione che il ministro si accerterà della regolarità dei documenti...

Nicotera, ministro dell'interno. È il prefetto.

Rospigliosi. Del resto non insisto. Ma mi pareva molto meglio di togliere questa disposizione.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, ad eccezione di dire invece di *Ministero*, *ministro dell'interno*, rimane approvato l'articolo 20.

(È approvato).

« Art. 25. Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

- 1° Con l'ammonizione;
- 2° Con la sospensione della paga sino a tre mesi;
- 3° Con l'arresto in camera di disciplina fino a 60 giorni;
- 4° Con la retrocessione dal grado;
- 5° Con il licenziamento;
- 6° Con l'espulsione dal Corpo;
- 7° Con la incorporazione nelle compagnie di disciplina. »

(È approvato).

« Art. 27. Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25.

« Il Consiglio pronunzia, sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del ministro dell'interno.

« Le pene di cui ai numeri 1, 2 e 3 del citato articolo 25 saranno inflitte, secondo le prescrizioni del regolamento, dall'ufficiale comandante, dall'ispettore provinciale, dal questore, dal sotto-prefetto, dal prefetto e dal Ministero. »